

REGOLAMENTO TECNICO DI EROGAZIONE

Art. 1 - Oggetto e applicabilità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Società, d'ora innanzi chiamata Società, affidataria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Sesto ed Uniti (CR), d'ora innanzi chiamato Comune e i clienti-utenti finali gas metano del Comune, d'ora innanzi chiamati clienti e le società di vendita.

Il presente Regolamento contiene le disposizioni per la gestione del servizio da parte della Società di distribuzione, definendo competenze e responsabilità.

Sia il cliente finale sia le società di vendita sono obbligati al rispetto, per quanto applicabili, delle prescrizioni contenute.

Art. 2 - Svolgimento del servizio - Modifiche al Regolamento

Il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune è effettuato dalla Società nel rispetto del contratto di servizio.

La fornitura di gas è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o che saranno emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o da enti e organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti.

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere concordate tra Società e Comune.

Tali modifiche dovranno essere comunicate ai clienti a cura e spese della Società.

Le comunicazioni saranno validamente fatte dalla Società mediante invio della parte di testo modificata ai clienti e mediante avviso pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in comunicazioni ed avviso.

Nella comunicazione relativa alla variazione del presente Regolamento, dovranno essere riportati gli estremi relativi agli atti ufficiali con i quali il Comune approva tali modifiche e la decorrenza del nuovo Regolamento.

Art. 3 - Estensione o potenziamenti della rete di distribuzione del gas

Per gli interventi di estensione della rete di distribuzione del gas si fa riferimento a quanto espressamente previsto dal Contratto di Servizio ed in particolare:

- all'obbligo della Società di potenziare ed adeguare gli impianti realizzando gli interventi previsti nel progetto industriale come da progetto allegato al Contratto stesso;
- all'obbligo della Società di eseguire a propria cura e spese gli estendimenti rete, qualora sul nuovo tratto di estensione di rete primaria (allacciamenti esclusi), sia prevista una densità media di 1 (un) utente ogni 15 (quindici) metri di rete da costruire. In caso di estensioni della rete che comportino un indice di densità inferiore al minimo sopraindicato, i clienti o le società di vendita dovranno rimborsare la Società per le sole spese relative alla parte di impianto eccedente l'indice sopraindicato, calcolate in base al prezziario di cui al presente Regolamento;
- al fatto che, indipendentemente dall'indice di densità, il Comune potrà sempre richiedere l'estensione della rete di distribuzione e che in tal caso la Società avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la sola quota di supero dell'indice.

Per quanto riguarda i potenziamenti di rete, sono a carico della Società quelli espressamente previsti dal Contratto di servizio mentre sono a carico dei clienti o delle società di vendita per il resto.

Il dimensionamento delle condotte e la loro tipologia, oltre alla scelta del percorso ottimale, sono di esclusiva competenza della Società, che provvederà alla progettazione nel rispetto delle norme UNI-CIG 9165 con successive modifiche ed integrazioni ed alla esecuzione dei lavori direttamente o mediante imprese assegnatarie o di fiducia.

Per la determinazione delle spese relative alle estensioni o potenziamento della rete di distribuzione, si rimanda all'art. 14 del presente Regolamento.

La rete di distribuzione del gas è normalmente costruita su suolo pubblico. In casi particolari potrà essere convenzionato il passaggio delle tubazioni su suolo privato non di proprietà del cliente finale, previo ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi e previa la costituzione di servitù permanente in modo da garantire comunque l'accessibilità e la manutenzione della condotta. I clienti e la società di vendita dovranno fattivamente collaborare, sostenendone gli oneri economici; nel caso in cui non vengano ottenute le autorizzazioni del caso e non vengano trovati percorsi alternativi non si provvederà alla costruzione dei tratti di rete richiesti.

Le condotte potranno in ogni caso essere utilizzate dalla Società per forniture a presenti e futuri clienti, nei limiti della potenzialità degli impianti e senza necessità di alcun esborso o rimborso a clienti o società di vendita.

Art. 4- Derivazioni di utenza e allacciamenti aerei

La derivazione di utenza (allacciamento interrato) è costituita dalle tubazioni e dagli accessori necessari per fornire il gas al cliente partendo dalla rete di distribuzione; ha inizio dall'organo di presa che realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla tubazione stradale (incluso) e si estende mediante condotte interrate od aeree (colonne montanti) fino al misuratore (escluso), comprendendo valvole di intercettazione, eventuali dielettrici ed eventuali gruppi di riduzione

Gli allacciamenti aerei sono costituiti dalle parti di impianto che congiungono l'allacciamento interrato a uno o più misuratori e possono essere costituiti da sottocolonne, da colonne montanti, da diramazioni di utenza o dai brevi tratti di tubazione necessari per mettere i contatori in batteria. Le sottocolonne sono a sviluppo prevalentemente orizzontale e congiungono la derivazione di utenza alle colonne montanti, mentre le colonne montanti sono a sviluppo prevalentemente verticale e congiungono la derivazione di utenza o la sottocolonna alle diramazioni di utenza (parte che va dalla colonna al misuratore).

In base alle richieste di allacciamento e compatibilmente ai limiti della potenzialità delle reti e degli impianti esistenti, la Società provvede alla costruzione delle derivazioni di utenza e degli allacciamenti aerei nel rispetto delle norme UNI-CIG 9860 con successive modifiche ed integrazioni, previo pagamento da parte dei clienti o della società di vendita dei contributi di cui all'art. 14.

Il dimensionamento delle derivazioni di utenza e degli allacciamenti aerei e la loro tipologia sono di esclusiva competenza della Società, in funzione delle previsioni attuali e future dei consumi. Parimenti la Società determinerà le caratteristiche dei percorsi e il posizionamento delle condotte, sia interrate che aeree, sentite le esigenze dei clienti e della società di vendita e considerate le effettive necessità, anche in relazione alla ottimizzazione degli interventi da effettuare.

Di norma e ove tecnicamente possibile la derivazione sarà costruita in modo tale da poter posare i misuratori di utenza ai limiti o appena entro la proprietà - anche comune - dei clienti finali.

Nel caso in cui il percorso della derivazione di utenza o dell'allacciamento aereo comporti la necessità di particolari interventi o accorgimenti al solo fine di soddisfare particolari riconosciute esigenze di impianto (alloggiamenti in murature, ponteggi, opere murarie di vario tipo), i lavori necessari, escluse le opere da idraulico, non sono di competenza della Società e dovranno essere effettuati a cura e spese del cliente finale o della società di vendita. Sono in ogni caso a carico del cliente finale i ripristini, i rifacimenti delle pavimentazioni ed ogni altra opera stradale o muraria da effettuarsi, per l'esecuzione della derivazione, su sedimi di proprietà privata. I clienti finali non possono eseguire opere che interferiscano o modifichino direttamente o indirettamente la accessibilità, la sicurezza e la funzionalità degli allacciamenti o che possano comportare comunque il mancato rispetto di norme vigenti.

Qualora necessiti il passaggio su proprietà privata diversa da quella del cliente finale, si procederà previo accordo fra le parti interessate dai lavori.

Nella ipotesi in cui non vengano ottenute le necessarie autorizzazioni e non vengano trovate soluzioni alternative, non si procederà alla esecuzione dell'allacciamento.

Le derivazioni di utenza, così come gli allacciamenti aerei, possono essere eseguiti esclusivamente dalla Società o da impresa specializzata incaricata dalla Società e sono di proprietà della stessa Società che ne assume, salvo patto contrario, ogni onere di manutenzione.

Qualora espressamente richiesto dal cliente e dalla società di vendita e previa verifica tecnica sulla possibilità di soddisfarne le esigenze e sulla effettiva necessità di fornire gas ad una pressione diversa da quella normale di esercizio delle reti in bassa pressione, la Società potrà costruire una derivazione in media pressione con l'interposizione, a monte del misuratore, di idoneo gruppo di riduzione della pressione. In questo caso l'acquisto, la installazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli organi di regolazione

della pressione e della misura dei consumi, inclusi eventuali correttori di volume, sono a carico della Società con oneri e spese a carico della società di vendita o del cliente, salvo accordi diversi.

Solo gli operatori della Società e della ditta incaricata dalla Società, possono effettuare operazioni od interventi sulla derivazione di utenza e sugli allacciamenti aerei. La valvola di intercettazione potrà essere chiusa dal cliente o dagli intervenuti solo in caso di urgenza e pericolo, con l'obbligo di avvisare appena possibile la Società, che sola e attraverso l'intervento di operatori incaricati potrà provvedere alla sua apertura.

Art.5 – Misuratori

Il calibro e la tipologia del misuratore vengono stabiliti dalla Società in relazione al tipo di fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi utilizzatori che il cliente è tenuto ad indicare alla società di vendita al momento della richiesta di allacciamento.

Qualora intenda variare il numero e la potenzialità degli apparecchi variando di conseguenza in modo significativo il prelievo orario, il cliente dovrà preventivamente segnalare alla società di vendita la nuova esigenza e quindi, tramite quest'ultima e prima di qualsiasi modifica, avere dalla Società l'assenso per le variazioni richieste.

L'assenso sarà concesso compatibilmente con le possibilità di corretta erogazione da parte della rete. La Società si riserva in tal caso di imporre la eventuale sostituzione del misuratore con altro di caratteristiche diverse e adeguate e gli oneri per la sostituzione sono a carico del cliente o della società di vendita.

5.1 Posizionamento, spostamento e manutenzioni

Per quanto riguarda il posizionamento, la manutenzione e qualsiasi intervento da effettuare sui misuratori sono di seguito stabilite le seguenti prescrizioni:

I misuratori sono posizionati in un punto ritenuto idoneo dalla Società, nel rispetto delle norme UNI-CIG 9036 con successive modifiche ed integrazioni, in modo tale che gli stessi siano accessibili senza problemi ai propri incaricati, sia per i controlli che per le letture. In base alla norma citata è vietata la installazione dei contatori a) nei locali in cui non sia possibile realizzare una ventilazione naturale, b) nei locali adibiti a camera da letto, c) nei locali destinati a servizi igienici, d) al di sotto di lavabi e lavandini, e) al di sopra di apparecchi di utilizzazione a fiamma libera, f) negli ambienti in cui possono formarsi atmosfere con potenziale capacità di provocare corrosioni, g) nelle autorimesse, h) nei depositi di combustibili o materiali infiammabili.

1. I misuratori già posati, purchè di classe non superiore al G4, potranno essere mantenuti all'interno dei locali di cui ai punti a), b) e c) a condizione che gli stessi vengano installati in nicchia corredata di sportello a tenuta di gas e nella nicchia stessa vengano ricavate, in alto e in basso, luci di aerazione permanente verso l'esterno con sezione complessiva non inferiore a 100 cm².
2. I misuratori saranno spostati con decisione della Società e con oneri a carico del cliente nel caso vengano rilevate modifiche ambientali che comportino violazioni alle norme UNI-CIG 9036 o che comportino difficile accessibilità per manutenzioni e letture. Nel caso lo spostamento richieda opere murarie o modifiche all'impianto interno, il cliente finale o la società di vendita dovranno provvedervi entro il limite di tempo prescritto. In caso di inadempienza la Società potrà sospendere la erogazione fino a quando le prescrizioni saranno ottemperate, senza che ciò possa costituire motivo di reclamo o di richiesta di danni.
3. I misuratori potranno essere spostati o rimossi, anche in via temporanea, in relazione alle esigenze del cliente finale che richiederà qualsiasi intervento, comunque oneroso, attraverso la società di vendita.
4. I misuratori sono provvisti di valvola di intercettazione a monte che potrà essere utilizzata dal cliente solo in caso di pericolo o urgenza o inderogabile necessità, con l'obbligo di avvisare la Società al più presto possibile per il ripristino dei sigilli.

5. I misuratori, di norma, salvo casi di oggettivi impedimenti od impossibilità verificati e stabiliti dalla Società con sua autonoma decisione, saranno posati ai limiti di proprietà e in batteria. Nei cortili o in altri casi particolari e complessi ove sia tecnicamente impossibile collocare i misuratori ai limiti di proprietà, i misuratori potranno essere posati in luoghi concordati e le maggiori spese saranno a carico dei clienti o della società di vendita.
6. I misuratori saranno posizionati in nicchie o in armadietti corredati di luci di aerazione al fine di proteggerli contro gli agenti atmosferici e di idoneo foro per la lettura. Gli oneri sono a carico del cliente o della società di vendita.
7. I misuratori potranno essere posati, rimossi o spostati unicamente da personale della Società o da suoi incaricati. In caso di spostamento abusivo saranno addebitate al cliente tutte le spese necessarie per la messa in ripristino.
8. I misuratori potranno essere sostituiti dalla Società qualora questa lo ritenga tecnicamente opportuno o necessario.
9. I misuratori saranno provvisti di sigilli apposti direttamente da personale della Società o da suoi incaricati. La manomissione dei sigilli e qualsiasi altra diversa operazione fatta per l'apertura non autorizzata del contatore o per alterare le misure darà luogo alla immediata sospensione della erogazione e alla risoluzione del contratto per colpa del cliente, con possibilità da parte della Società di intraprendere eventuale azione giudiziaria a tutela dei suoi interessi.
10. I misuratori di utenze non attivi potranno essere rimossi, a suo insindacabile giudizio, dalla Società.
11. I misuratori sono di proprietà della Società che provvede alla loro manutenzione e al loro controllo.
12. La Società si riserva di imporre, con sua autonoma decisione e a suo insindacabile giudizio la installazione di più misuratori sulla stessa utenza e quindi la suddivisione dell'impianto interno del cliente qualora, in relazione alle caratteristiche del misuratore e alla diversità dei consumi legata all'utilizzo di più apparecchi utilizzatori, sia tecnicamente impossibile effettuare misurazioni in modo corretto e rilevare gli effettivi consumi.
13. Gli oneri per la installazione dei misuratori e per le modifiche dell'impianto interno sono a carico del cliente.

5.2 Accessibilità e lettura

1. Il cliente finale ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale della Società l'accesso ai misuratori e alla parte di derivazione che sia posta o transiti nella sua proprietà per il rilievo dei consumi e per attività di controllo e manutenzione/riparazione.
2. In caso di assenza del cliente e di pratica impossibilità ad effettuare la lettura, il personale incaricato dalla Società provvederà a lasciare idonea comunicazione da cui risulti l'avvenuta visita, con le disposizioni per un successivo contatto o con le disposizione per l'invio di cartolina di autolettura agli uffici della Società.
3. Qualora la cartolina di autolettura non pervenga debitamente compilata entro i termini stabiliti, la Società provvederà a calcolare i valori presunti dei consumi in base ai dati storici disponibili.
4. In caso di impossibilità ad effettuare la lettura e di non ricevimento della cartolina di autolettura debitamente compilata per un periodo superiore ad anni 1 (uno), dopo avviso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno le cui spese saranno poste a carico del cliente, la Società potrà disporre la sospensione della erogazione, che potrà essere ripresa solo dopo la effettuazione della lettura.

5. In caso di opposizione o ostacolo del cliente all'accesso del personale della Società incaricato per verifiche, ispezioni, manutenzioni, interventi di pronto intervento e letture al misuratore o alla parte di impianto di derivazione posto su sedime di proprietà dello stesso cliente, la Società si riserva di sospendere immediatamente la erogazione del gas e di ricorrere alle competenti Autorità a tutela della sicurezza e dei suoi interessi.

5.3 Manutenzioni e guasti

Il cliente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti il misuratore e la derivazione di proprietà della Società.

In particolare è tenuto a proteggere il misuratore dagli agenti atmosferici e da eventi accidentali.

Il cliente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto, in questo caso, a rimborsare alla Società le spese per la sostituzione del misuratore.

Di norma la manutenzione dei misuratori, compresa la sostituzione degli stessi per guasti non imputabili al cliente o per vetustà, è a carico della Società.

Il cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Società, anche attraverso il Pronto Intervento, guasti ed irregolarità rilevate nel funzionamento del misuratore.

5.4 Verifica del misuratore su richiesta del cliente

Qualora il cliente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, con riferimento ai valori della norma UNI-CIG 11003 per le tolleranze e gli errori ammessi fino ad un massimo di più o meno il 2%, lo stesso cliente può richiedere per iscritto, attraverso la società di vendita che ne sottoscriverà le condizioni, di effettuare una verifica del misuratore stesso.

Il cliente dovrà essere tempestivamente preavvisato del luogo, della data e dell'ora in cui sarà effettuata la verifica, anche in contraddittorio, e potrà presenziare direttamente o delegare persona di fiducia.

A seguito della verifica sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, se presenti.

Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento, tutte le spese sostenute per le prove e per le riparazioni necessarie sono a carico della Società. Se invece la verifica comprova l'esattezza del funzionamento entro i limiti di tolleranza previsti dalle norme vigenti, la Società provvederà ad addebitare alla società di vendita le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.

5.5 Irregolare funzionamento del misuratore - ricostruzione dei consumi

Qualora venga riscontrata una evidente irregolarità di funzionamento del misuratore, il consumo gas è valutato in misura uguale alla media dei corrispondenti periodi dei due anni precedenti o dell'anno precedente in caso di durata minore, tenendo conto anche di eventuali variazioni dell'impianto interno e di ogni elemento utile ed idoneo per la corretta ricostruzione del consumo.

Nei casi di manomissione del misuratore da parte del cliente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dalla Società sulla base di valutazioni tecniche riferite alla media di casi analoghi.

Art. 6 Impianti interni

Gli impianti interni sono di competenza, ciascuno per la sua parte, del cliente e della proprietà dei locali o fabbricati serviti, che dovranno provvedere alla loro progettazione, costruzione, utilizzo e manutenzione nel rispetto delle leggi e/o norme di buona tecnica vigenti ed applicabili.

Gli impianti interni comprendono, a partire dal punto di consegna del gas appena a valle del misuratore, tubazioni, accessori e apparecchi utilizzatori non di proprietà della Società e comprendono le opere edili o meccaniche necessarie per la loro costruzione oltre che per la ventilazione dei locali e lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

6.1 Disposizioni per gli impianti interni

1. Gli impianti interni devono essere costruiti o adeguati nel rispetto delle norme UNI-CIG di riferimento.
2. E' vietato inserire negli impianti interni ventilatori o compressori o dispositivi che possano provocare aumenti e/o diminuzioni e/o oscillazioni del valore della pressione a monte del punto di consegna, salvo espressa autorizzazione della Società rilasciata al cliente tramite la società di vendita. Preliminarmente il cliente dovrà presentare attraverso la società di vendita idonea relazione tecnica a giustificazione della richiesta con la descrizione puntuale degli accorgimenti tecnici da adottare per la corretta erogazione del gas, per la sicurezza e per evitare scostamenti indesiderati alla pressione di monte. In ogni caso i tecnici della Società dovranno essere presenti alla messa in esercizio dei dispositivi e di verificarne l'efficacia.
3. E' vietato l'utilizzo delle condutture del gas per la messa a terra di impianti elettrici o telefonici. Il cliente è responsabile, sotto gli aspetti civili e penali, di ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto del presente divieto.
4. Per l'attivazione della fornitura il cliente, tramite la società di vendita, dovrà produrre alla Società copia del Certificato di Conformità o documento equivalente ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90.
5. La Società ha l'obbligo di adempiere ai disposti della delibera n° 40/04 dell'AEEG in materia di impianti post contatore.

6.2 Modifiche agli impianti interni

1. Il cliente può modificare l'impianto interno in base alle sue esigenze, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure per la variazione dei consumi di cui all'art. 5, con l'obbligo di produrre alla società una dichiarazione nella quale si attesti la buona esecuzione delle modifiche introdotte nel rispetto della legge 46/90.
2. La Società, a seguito degli accertamenti di cui alla delibera n° 40/04 dell'AEEG, può ordinare al cliente le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento degli impianti interni alle norme o leggi vigenti ed il cliente è tenuto ad effettuarle a proprie cure e spese entro il limite di tempo prescritto e ritenuto necessario per la esecuzione delle modifiche.
3. La Società, nel caso di messa in sicurezza e di adeguamento a leggi o norme vigenti delle derivazioni di utenza con modifica del posizionamento del misuratore, può ordinare e il cliente è tenuto ad effettuare la modifica dell'impianto interno per i ricollegamenti necessari.
4. In caso di inadempienza la Società potrà sospendere la erogazione del gas fino a quando il cliente non avrà provveduto ad eseguire quanto prescritto nei punti precedenti.

6.3 Responsabilità e danni

La Società, pur avendo costruito la derivazione di utenza ed aperto il misuratore, previa presentazione della documentazione richiesta, non può essere chiamata a rispondere di danni che possano derivare o trarre origine, al cliente o a terzi, dall'impianto interno.

I clienti sono responsabili della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento dei materiali e degli apparecchi della Società installati all'interno della loro proprietà e sono tenuti a comunicare prontamente alla Società tali fatti per gli interventi del caso.

La Società è responsabile delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli allacciamenti e dei misuratori purché i danni non siano derivati da incuria o colpa del cliente.

Art. 7- Attivazione e riattivazione del servizio al cliente

Per le richieste di nuovi allacciamenti interrati (derivazioni d'utenza) o nuovi allacciamenti aerei e per le richieste di aperture, subentri e chiusure devono essere osservate le seguenti procedure

7.1 Richiesta di nuovo allacciamento

La domanda di nuovo allacciamento, con relativa richiesta del preventivo di spesa, deve essere redatta conformemente alle indicazioni della Società, deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalla società di vendita e può essere presentata dal cliente direttamente o tramite la società di vendita. La domanda, per essere evasa, deve essere completa delle documentazioni previste da leggi o norme vigenti espressamente richieste dalla Società.

7.2 Preventivazione

La Società, dopo una visita tecnica in loco, invierà il preventivo di spesa, predisposto in base a quanto previsto al punto 7.1 e all'art. 14 del presente regolamento, al cliente o alla società di vendita, in base alle indicazioni contenute nella domanda.

La somma risultante dal preventivo di spesa, da intendersi come contributo a fondo perduto, dovrà essere versata alla Società prima della esecuzione dell'allacciamento.

Il preventivo di spesa per lavori semplici ha validità di tre mesi mentre quello per lavori complessi ha validità di sei mesi.

In ogni caso i preventivi non andati a buon fine saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore ad anni uno per eventuali aggiornamenti.

7.3 Pagamento del contributo di allacciamento

Il pagamento del contributo di allacciamento sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla Società al momento della comunicazione del preventivo di spesa e dovrà comunque essere effettuato prima della esecuzione dei lavori.

Contestualmente il cliente, anche tramite la società di vendita, dovrà trasmettere alla Società copia di eventuali necessarie autorizzazioni riguardanti il passaggio su proprietà private o pubbliche e comunque le documentazioni richieste.

7.4 Rinuncia o impossibilità alla costruzione dell'allacciamento

Qualora prima della loro esecuzione il cliente rinunci alla derivazione di utenza o all'allacciamento aereo o comunque sia impossibile eseguire il lavoro necessario per la mancanza delle necessarie autorizzazioni o servitù di passaggio, qualunque ne sia il motivo, questi avrà diritto, anche attraverso la società di vendita, al rimborso del contributo previsto per i lavori, dedotte le spese già sostenute per pratiche autorizzative o per altri documentati motivi.

7.5 Apertura o chiusura del misuratore

La fornitura di gas verrà attivata o disattivata a seguito della apertura o chiusura del misuratore effettuata esclusivamente dalla Società mediante suoi incaricati, su espressa richiesta della società di vendita e previo il versamento degli importi di cui all'art. 14 del presente regolamento.

La Società provvederà al rilievo del consumo indicato dal misuratore e, nel caso della chiusura, alla apposizione dei sigilli.

Prima di procedere alla riattivazione la Società accerterà la corretta posizione ed il corretto alloggiamento del misuratore: in caso positivo la riattivazione sarà immediata, in caso contrario la riattivazione avverrà solo dopo lo spostamento del misuratore con oneri a carico della società di vendita.

I dipendenti e gli incaricati della Società dovranno essere provvisti obbligatoriamente di tessera di riconoscimento ed identificazione rilasciata dalla Società stessa.

7.6 Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

In caso di necessità del cliente per interventi sugli impianti interni o per interventi generali di ristrutturazione, la Società provvederà, su richiesta del cliente o della società di vendita, a chiudere e poi aprire la valvola della derivazione di utenza o del misuratore, con oneri a carico del richiedente.

In relazione a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 4 del presente Regolamento, l'intervento della Società non sarà oneroso se legato ad urgenza per potenziale o effettiva pericolosità.

Art. 8 - Sospensione e disattivazione della fornitura

La Società si riserva il diritto di sospendere la fornitura, senza che questo dia diritto al cliente ad indennizzo di sorta, nei seguenti casi

1. quando sono accertate fughe gas all'impianto interno;
2. quando sono accertate situazioni di pericolo legate allo scarico dei fumi o alla vetustà/pericolosità dell'impianto interno e il cliente non provvede alla loro eliminazione nei tempi brevi indicati;
3. quando il misuratore installato appare insufficiente rispetto ai consumi incrementati e non autorizzati e il cliente non si cura di richiedere attraverso la società di vendita la sostituzione del misuratore insufficiente;
4. quando il cliente non permette l'accesso al misuratore, sia per la lettura che per manutenzione e/o sostituzione;
5. quando il cliente non permette agli incaricati della Società di provvedere a verifiche, ispezioni, manutenzioni e controlli sulla parte di allacciamento posta in aree nella sua disponibilità;
6. quando il cliente collega l'impianto di terra delle apparecchiature elettriche o telefoniche alle tubazioni del gas.

La Società procederà alla disattivazione della fornitura, senza che questo dia diritto al cliente ad indennizzo di sorta, nei seguenti casi

1. quando la società di vendita ne fa richiesta formale per iscritto a causa di morosità del cliente;
2. quando la società di vendita ne fa richiesta formale per iscritto a seguito di chiusura del contratto con il cliente;
3. quando richiesto da autorità competenti per motivi di sicurezza;
4. quando il cliente preleva il gas in modo abusivo.

Art. 9 Utilizzo del gas

E' fatto divieto ai clienti di utilizzare il gas per usi diversi da quelli per cui è stata attivata la fornitura. Sono inoltre vietati ai clienti il vettoramento e la cessione del gas a terzi.

Art. 10- Interruzioni o irregolarità del servizio

Nessuna responsabilità può essere imputata alla Società per interruzione del gas dovuta a cause di forza maggiore o di sicurezza, a guasti che richiedono interventi non programmabili, a interventi programmati per esigenze tecniche e debitamente preavvisati

Art. 11 - Riferimenti per il cliente - fughe gas

1. Per la segnalazione di dispersioni o fughe gas sulla rete di distribuzione, sulla derivazione di utenza o sull'allacciamento aereo e al misuratore il cliente deve rivolgersi al Pronto Intervento della Società, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Gli oneri per l'intervento e la riparazione eventuale sono a carico della Società.
2. Per la segnalazione di fughe gas o anomalie sugli impianti interni il cliente può sempre rivolgersi, per la eliminazione del pericolo, anche al Pronto Intervento della Società che è tenuta ad intervenire, in relazione a quanto previsto dal provvedimento della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n° 40/04.
3. Per altre comunicazioni od informazioni il cliente deve rivolgersi alla propria società di vendita.

Art. 12 - Informazioni ai clienti

La società è obbligata a consegnare copia del presente regolamento alle Società di vendita operanti nel territorio comunale, affinché dette Società possano fornire il regolamento a tutti i, loro clienti.

Art. 13 - Tariffe di distribuzione

La Società applica le proprie tariffe di distribuzione nel rispetto delle leggi vigenti e delle deliberazioni della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Art. 14 – Prezziario

I prezzi, quali contributi a fondo perduto a carico dei clienti o della società di vendita, per prestazioni fornite dalla Società, sono di seguito riportati.

a) CONTRIBUTO PER NUOVE RETI DI DISTRIBUZIONE

Contributo per la realizzazione di posa tubazioni stradali, compresa fornitura e posa di tubi, pezzi speciali, eventuali valvole di intercettazione, materiali vari, compreso altresì ogni prestazione di manodopera e macchine per la realizzazione, compresi oneri di scavo, reinterro e ripristino con manto bituminoso (strato di base e manto di usura), nonché oneri per progettazione, direzione lavori e collaudi, il tutto per tratti di rete in media o bassa pressione.

Tubazione sottosuolo Ø	Con pavimentazione terra €/m.	Con pavimentazione a manto bituminoso €/m.
2"-2"1/2 (DN 50-65)	40,00	75,00
3" (DN 80)	46,00	81,00
4" (DN 100)	48,00	83,00
5" (DN 125)	50,00	87,00
6" (DN 150)	58,00	100,00
8" (DN 200)	70,00	115,00

10 " (DN 250)	80,00	126,00
---------------	-------	--------

b) CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Il contributo che il richiedente la fornitura dovrà versare alla Società per l'allacciamento alla rete di distribuzione cittadina, compreso scavi eseguiti su terreni e pavimentazioni di qualsiasi natura, compresi altresì gli oneri di reinterro e di ripristino allo stato quo ante, comprese la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, sia di tipo interrato che fuori terra; il tutto per quanto riferito esclusivamente al tratto di carreggiata stradale pubblica e fino al limite della proprietà privata, considerando il tubo di distribuzione principale come teoricamente posato al centro strada, compreso altresì il tratto fuori terra costituente uno o più punti di alimentazione dei misuratori:

- per allacciamento singolo (fino a ml. 6,00 misurati dalla mezzaria strada):

	su pavim. terra	su pavim. Asfalto
cadauno per G4	980,00 €/cad.	
cadauno per G6		
cadauno per G10		

- per ogni presa aggiuntiva sullo stesso allacciamento 80,00 € /cad.
- apertura contatore per subentro 15,00 € /cad.
- chiusura contatore per cessazione 15,00 € /cad.
- chiusura e apertura contatore per morosità 30,00 € /cad.

I prezzi e le tariffe indicati nel presente Regolamento, tutti al netto di IVA, sono da riferirsi agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - costo della vita – diffusi dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) del mese di dicembre 2009.

Gli stessi potranno essere annualmente ed automaticamente aggiornati dalla Società a partire dal mese di marzo di ogni anno sulla base dei dati ISTAT riferiti al mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente. Per la prima applicazione l'aggiornamento avverrà il 10 marzo 2010 sulla base dei dati ISTAT del mese di dicembre 2010.

Art. 15 – Controversie

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti in materia. Per ogni controversia tra Società e cliente è competente il Foro di Cremona.

Art. 16 - Applicabilità e decorrenza del regolamento

Il presente regolamento riguarda i rapporti tra la Società, la società di vendita ed i clienti ed è parte integrante del contratto di vettoriamento e sarà applicato con decorrenza dal giorno di inizio dell'affidamento.